

zata un'offerta da parte di enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici, alla data del 31 ottobre 2001, sono esclusi dai decreti di cui ai commi 1 e 2. L'acquisizione da parte dei soggetti offerenti potrà avvenire in base alla normativa vigente al momento dell'offerta e comunque in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2-ter. Gli Enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro 12 mesi dalla presentazione dell'offerta; in caso contrario i beni verranno posti in vendita secondo le disposizioni della vigente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 17, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 della presente legge.

***1. 6.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici non territoriali per i quali sia stata formalizzata un'offerta da parte di enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici, alla data del 31 ottobre 2001, sono esclusi dai decreti di cui ai commi 1 e 2. L'acquisizione da parte dei soggetti offerenti potrà avvenire in base alla normativa vigente al momento dell'offerta e comunque in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2-ter. Gli Enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro 12 mesi dalla presentazione dell'offerta; in caso contrario i beni verranno posti in vendita secondo le disposizioni della vigente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 17, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 della presente legge.

***1. 7.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dalla individuazione di cui al comma 2 le unità immobiliari ad uso abitativo alle quali si applicano le normative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, sostituire la parola: articolo con la seguente: decreto.

1. 8. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione delle unità immobiliari ad uso abitativo,.

1. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai beni utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre 20 anni, con il consenso dei proprietari.

1.9. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli immobili appartenenti al demanio militare o in uso all'Amministrazione della difesa, qualora ricompresi nelle procedure di cui al presente decreto, sono alienati in osservanza delle convenzioni in essere tra l'Amministrazione e le società pubbliche incaricate delle dismissioni e con le modalità ivi previste. I proventi sono riassegnati interamente al Ministero della difesa.

1. 130. Ostillio, Benvenuto, Pistone.

ART. 2.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: anche attraverso fino a: responsabilità limitata con le seguenti: di una o più società interamente pubbliche.

2. 1. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: una o.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: ad una o più con la seguente: alle.

2. 6. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, anche in qualità di arranger dell'operazione di cartolarizzazione, scelti per le operazioni non ancora avviate secondo procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere.

2. 7. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle società di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti.

2. 8. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

2. 5. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 3, dopo le parole: dalle società di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:; qualora interamente a capitale pubblico,

2. 2. Giordano, Russo Spina.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: e sono soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: e si considerano

emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.

2. 10. Governo.

(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

2. 3. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.

2. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: perfezionamento delle stesse, aggiungere le seguenti: nonché le formalità ad essi connesse,

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da ogni altro tributo o diritto.

2. 11. Governo.

(Approvato)

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché, per gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni che coinvolgono terzi, ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 8.

2. 9. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

ART. 3.

(Modalità per la cessione degli immobili).

Sopprimerlo.

3. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

3. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

3. 202. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: la gestione aggiungere le seguenti: da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 1, o da parte di altre società da esse indicate.

3. 79. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) le modalità di controllo sull'efficienza dell'operazione di cartolarizzazione.

3. 80. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 252 DEL GOVERNO.

All'emendamento 3. 252, sopprimere la parola: straordinario.

0. 3. 252. 1. Boccia, Mantini, Monaco, Pinza, Benvenuto, Nicola Rossi, Lettieri.

All'emendamento 3. 252, aggiungere, alla fine, le parole: in conformità alle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

0. 3. 252. 2. Boccia, Mantini, Monaco, Pinza, Benvenuto, Nicola Rossi.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. 252. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

3. 52. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: delle unità immobiliari ad uso residenziale *aggiungere le seguenti:* , trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo,.

3. 3. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e gli altri enti non commerciali previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le organizzazioni non governative (Ong), le organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, hanno diritto ad accedere all'acquisto di una quota non superiore al 5 per cento del totale degli immobili, a condizioni agevolate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con

il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 58. Monaco, Lucà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli inviti a comprare, inviati per lettera dagli enti proprietari ai conduttori, e da questi accettati per iscritto, valgono come contratto preliminare di compravendita perfezionato dalle parti, se il prezzo era chiaramente individuabile e se la corrispondenza è intervenuta prima del 26 settembre 2001. Il rogito conseguente deve avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a richiesta di una delle parti da effettuarsi — a pena decadenza — entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

3.113 Degennaro.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: con reddito familiare *fino alla fine del comma con le seguenti:* qualora il reddito familiare non superi quello stabilito dalle vigenti leggi regionali o nazionali come limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di dodici anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili, il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è aumentato del 25 per cento. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita solo ed esclusivamente l'alienazione della sola nuda proprietà, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5 e a condizione che l'onere per il conduttore, comunque determinato e qua-

lificato, non ecceda la misura del canone di locazione come sopra indicato. Ove il conduttore che non esercita l'opzione di sponga di un reddito complessivo familiare annuo loro superiore ai limiti sopra indicati, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i contratti non scaduti, i preliminari di locazione dovranno, a cura, dell'alienante, essere depositati in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile.

3. 68. Pistone, Lucidi, Coluccini, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parole da: con reddito familiare complessivo fino a: 18.000 euro, con le seguenti: qualora il reddito familiare non superi quello stabilito dalle vigenti leggi regionali o nazionali come limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parole: è pari a 22.000 euro con le seguenti: è aumentato del 25 per cento.

3. 82. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parole da: con reddito familiare complessivo fino a: 18.000 euro, con le seguenti: qualora abbiano un reddito annuo familiare non superiore a quello previsto al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parole: è pari

a 22.000 euro con le seguenti: è aumentato del 25 per cento.

3. 106. Lucidi, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 18.000 euro con le seguenti: 19.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 28 febbraio, con le seguenti: 20 febbraio.

* **3. 4.** (Nuova formulazione) Pistone, Lucidi.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 18.000 euro con le seguenti: 19.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 28 febbraio, con le seguenti: 20 febbraio.

* **3. 5.** (Nuova formulazione) Giordano, Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 18.000 euro con le seguenti: 19.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 28 febbraio, con le seguenti: 20 febbraio.

* **3. 102.** (Nuova formulazione). Melandri, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Lucidi, Sciacca, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: per un periodo di aggiungere la seguente: almeno.

3. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nove anni con le seguenti: dodici anni.

* **3. 43.** Pistone, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nove anni con le seguenti: dodici anni.

***3. 53.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nove anni con le seguenti: dodici anni.

***3. 151.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Lucidi, Sciacca, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 22.000 euro con le seguenti: 24.000 euro.

** **3. 42.** Pistone, Lucidi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 22.000 euro con le seguenti: 24.000 euro.

** **3. 103** Melandri, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Lucidi, Sciacca, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: conduttori ultrasessantacinquenni con le seguenti: nuclei familiari con com-

ponenti ultrasessantacinquenni o con componenti con portatori di handicap.

3. 54. Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: è consentita aggiungere le seguenti: solo ed esclusivamente.

***3. 44.** Pistone, Lucidi.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: è consentita aggiungere le seguenti: solo ed esclusivamente.

***3. 153.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Sciacca, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: l'alienazione della sola nuda proprietà con le seguenti: la sola alienazione della nuda proprietà.

3. 78. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Sciacca, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5 con le seguenti: quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

3. 250. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e a condizione che l'onere per il conduttore, comunque determinato e qualificato, non ecceda la misura del canone di locazione come sopra indicato.

3. 45. Pistone, Lucidi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto.

3. 154. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Sciacca, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il conduttore che non eserciti l'opzione, con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a due volte i limiti di cui al presente comma, può richiedere il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i contratti non scaduti, i preliminari di locazione, sono depositati a cura dell'alienante in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile.

3. 88. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Lucidi, Sciacca, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopra indicati è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i contratti non scaduti, i preliminari di locazione dovranno, a cura dell'alienante, essere depositati in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile.

3. 46. Pistone, Lucidi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopra indicati, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo non superiore a due anni.

3. 81. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli immobili non optati e quelli liberi al momento dell'avvio della rivendita saranno offerti in prelazione agli enti locali e agli enti territoriali di edilizia residenziale pubblica.

3. 7. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla scadenza del rinnovo novennale del contratto previsto dal precedente comma 4 per i soggetti ivi richiamati i contratti saranno rinnovati sulla base di specifici accordi territoriali per i contratti agevolati tra sindacati degli inquilini e la proprietà ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: È comunque riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale.

3. 9. Cusumano, Potenza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: solo per il caso di vendita *fino alla fine del comma con le seguenti:* Il prezzo di vendita dell'unità immobiliare

ad uso residenziale e ad uso diverso sarà determinato dall'ente con propria proposta e dovrà rimanere tale fino al momento in cui i conduttori non possano più esercitare il proprio diritto di prelazione, da esercitarsi con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

3. 64 Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: solo per il caso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* da esercitarsi con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. 10. Pistone, Lucidi.

Al comma 5, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il diritto di prelazione relativo a singoli immobili, destinati ad uso diverso da quello residenziale, venduti in blocco, può essere esercitato dai conduttori tramite espressione di volontà congiunta di acquisto dell'intero blocco. Lo stesso diritto di prelazione segue l'eventuale successiva rivendita anche di singoli fabbricati che può essere anche esercitato dai relativi conduttori. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso

da quello residenziale sussiste anche in caso di vendita frazionata successiva ad un acquisto in blocco.

3. 111. Foti, Mazzocchi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: degli oneri accessori *aggiungere le seguenti:* , ovvero previa definizione delle partite contabili sia per quanto concerne i canoni che per gli oneri accessori, applicando quanto previsto dai commi 12 e 13 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. 11. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n.113.

3. 107. Duilio, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Pistone, Lucidi, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: , in caso di eliminazione del servizio di portineria.

* **3. 12.** Pistone.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: , in caso di eliminazione del servizio di portineria.

* **3. 71** Lucidi, Coluccini, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: per l'acquisto, *aggiungere le seguenti:* sono conferite ai fondi di cui all'articolo 4 ovvero.

** **3. 89.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto *aggiungere le seguenti:* sono conferite ai fondi di cui all'articolo 4 ovvero.

**** 3. 13.** Pistone, Lucidi, Coluccini, Sciacca.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale esclusivamente condotte dagli optanti, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo, unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento più uno delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

Anche ai fini di quanto previsto dal successivo comma 20 l'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori sotto forma di mandato collettivo consente, in ogni caso, la vendita esclusivamente a vantaggio dei conduttori dell'unità immobiliare condotta, con esclusione di ogni altra modalità di alienazione delle unità libere e di quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione che non sia quella prevista dal precedente comma 7.

3. 69. Pistone, Lucidi, Coluccini, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ad uso residenziale, *aggiungere le seguenti:* esclusivamente condotte dagli optanti,.

3. 14. Pistone, Lucidi.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,.

Conseguentemente, sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La diminuzione del 30 per cento sul prezzo di mercato, di cui al comma 8, si calcola sul valore per metro quadro e si applica sino all'importo di 3.000 euro per metro quadro. Nessuna diminuzione è applicata sull'importo eccedente tale limite. È abrogato il comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

3. 29. Cusumano, Potenza.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,.

*** 3. 116.** Degennaro.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,.

*** 3. 100.** Melandri, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

3. 98. Melandri, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; la riduzione è pari al 50 per cento nelle fattispecie di cui al comma 4.

3. 99. Melandri, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La riduzione non si applica alle unità immobiliari di pregio ai sensi del comma 13 i cui conduttori non ricadono nelle fattispecie di cui al comma 4.

3. 160. Melandri, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 50 per cento più 1.

3. 47. Pistone, Lucidi.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 60 per cento.

* **3. 15.** Cusumano, Potenza.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 60 per cento.

* **3. 90.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 70 per cento.

3. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il prezzo di vendita delle unità immobiliari offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 50 per cento per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili o il cui reddito complessivo annuo lordo sia inferiore a 24.000 euro. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni tale diminuzione è pari al 60 per cento del prezzo.

3. 105. Melandri.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche ai fini di quanto previsto dal comma 20, l'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori sotto forma di mandato collettivo consente, in ogni caso, la vendita esclusivamente a vantaggio dei conduttori delle unità immobiliari condotta, con esclusione di ogni altra modalità di alienazione delle unità libere e di quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione che non sia quella prevista dal precedente comma 7.

3. 48. Pistone, Lucidi.

Al comma 9, sostituire le parole da: , nonché l'espletamento fino alla fine del comma con le seguenti: è affidata a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1; l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della

documentazione ad essi relativa, sono affidati all'Agenzia del territorio.

3. 91. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 9, dopo le parole: unità immobiliare aggiungere le seguenti: alienato con le modalità di cui al presente decreto.

3. 17. Cusumano, Potenza.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8 l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'Ute. In tal caso la determinazione UTE è definitiva.

* **3. 18.** Pistone, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8 l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'Ute. In tal caso la determinazione UTE è definitiva.

* **3. 65.** Lucidi, Coluccini, Sciacca.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 ottobre 2002.

3. 66. Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

* **3. 92.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Buemi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

* **3. 121.** Degennaro.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

* **3. 19.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

* **3. 20.** Pistone, Lucidi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In via transitoria, per le persone fisiche titolari di contratto di locazione che abbiano già manifestato la volontà dell'acquisto, si applica fino al 31 gennaio 2002 la normativa precedentemente in vigore. La disposizione si applica anche ai conduttori che acquistano unità immobiliari ad uso residenziale a mezzo di mandato collettivo.

3. 21. Buontempo.

Al comma 11, primo periodo, premettere le parole: Ferme restando le disposizioni di cui al comma 20,

* **3. 49.** Pistelli.

Al comma 11, primo periodo, premettere le parole: Ferme restando le disposizioni di cui al comma 20,

* **3. 109.** Fluvi, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: degli enti previdenziali fino a:

31 ottobre 2001 con le seguenti: di cui al presente decreto-legge, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2002.

3. 67. Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: che non sono stati venduti con le seguenti: per i quali non siano state avviate le procedure di vendita da parte degli enti proprietari, di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, attraverso la definizione della valutazione e l'acquisizione della disponibilità all'acquisto da parte dei conduttori.

3. 22. Cusumano, Potenza.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: che non sono stati venduti con le seguenti: , per i quali non sia stata acquisita la disponibilità all'acquisto e per i quali gli enti proprietari non abbiano già provveduto alla valutazione.

* **3. 23.** Cusumano, Potenza.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: che non sono stati venduti con le seguenti: , per i quali non sia stata acquisita la disponibilità all'acquisto e gli enti proprietari non abbiano già provveduto alla valutazione.

* **3. 56.** Vitali.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

** **3. 24.** Cusumano, Potenza.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

** **3. 55.** Russo Spina, Giordano.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

** **3. 93.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

** **3. 120.** Degennaro.

Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli immobili per i quali gli enti venditori abbiano comunque definito la valutazione e determinato il prezzo di vendita alla data del 26 settembre 2001, qualora siano alienati entro il 31 dicembre 2001, non si applicano le procedure e le modalità di cui al presente decreto.

3. 25. Cusumano, Potenza.

Al comma 11, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: La disposizione si applica anche ai beni ad uso prevalentemente strumentale qualora, entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non abbia emanato direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione di uffici, sedi e sportelli.

3. 83. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le modalità di cui al presente decreto non si applicano altresì all'alienazione degli immobili per i quali sia stata comunque definita la valutazione ed acquisita la disponibilità all'acquisto

alla data del 26 settembre 2001, da parte dei conduttori che rappresentino almeno il 60 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile.

3. 26. Cusumano, Potenza.

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in misura non inferiore al tasso di copertura delle riserve tecniche.

3. 73. Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 12, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La vendita in favore dei conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale non è soggetta ad IVA.

3. 27. Cusumano, Potenza.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.201
DEL GOVERNO

All'emendamento 3.201, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Permane comunque l'obbligo per lo Stato di prestare garanzia sulla copertura delle prestazioni erogate dall'INPDAl, sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 967 del 1953.

0. 3. 201. 1. Ostillio.

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In attesa dell'adozione degli interventi diretti a ristabilire l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della gestione previdenziale, l'INPDAl può prelevare dal conto di tesoreria, aperto ai sensi del presente comma, le somme necessarie al pagamento delle prestazioni istituzionali e delle spese di funzionamento, qualora attesti di non poter

assicurare la copertura finanziaria di tali spese con il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori immobiliari, ed indichi le misure necessarie per il perseguimento dell'equilibrio di cui sopra, ivi compresa la ricostituzione della speciale riserva, di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e successive modificazioni.

3. 201. Governo.

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: In attesa dell'adozione dei necessari interventi per il riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione previdenziale, ferme restando le garanzie per le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'INPDAl può prelevare dal conto di tesoreria, di cui al presente comma, le somme necessarie al pagamento delle prestazioni istituzionali e delle spese di funzionamento, qualora attesti di non poter assicurare la copertura finanziaria di tali spese con il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari. L'ente indicherà le misure necessarie per il perseguimento dell'equilibrio di cui sopra, ivi compresa la ricostituzione della speciale riserva, di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e successive modificazioni.

3. 112. Degennaro.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il consenso delle parti può essere designato ufficiale rogante un funzionario dell'ente venditore.

* **3. 28.** Cusumano, Potenza.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il consenso delle parti può essere designato ufficiale rogante un funzionario dell'ente venditore.

* **3. 108.** Santagata, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi,

Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Tolotti.

Sopprimere il comma 13.

3. 115. Degennaro.

Al comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il cui valore unitario medio di mercato risulti inferiore a quello definito con il criterio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. 57. Benvenuto, Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca.

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale.

* **3. 30.** Pistone.

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale.

* **3. 63.** Lucidi, Coluccini, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: centri storici urbani *aggiungere le seguenti:* dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. 97. Abbondanzieri, Mariani, Galeazzi, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 14, dopo le parole: immobili acquistati *aggiungere le seguenti:* a qualsiasi titolo.

3. 84. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 14, sostituire le parole da: per effetto dell'esercizio *fino alla fine del comma con le seguenti:* a qualsiasi titolo prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verificano incrementi del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile. La nullità prevista al presente comma si intende altresì riferita a tutti gli atti dispositivi della proprietà intervenuti in violazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante e il conduttore possono esercitare il diritto di riscatto dell'immobile ceduto.

3. 62. Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 14, sostituire le parole da: cinque anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verificano incrementi del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'ac-

quirente in un comune distante più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.

3. 56. Russo Spena, Giordano.

Al comma 14, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

3. 31. Pistone, Lucidi.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nullità prevista dal presente comma si intende altresì riferita a tutti gli atti dispositivi della proprietà intervenuti in violazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante e il conduttore possono esercitare il diritto di riscatto dell'immobile ceduto.

3. 32. Pistone, Lucidi.

Sopprimere il comma 15.

3. 57. Russo Spena, Giordano.

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: al 15 per cento con le seguenti: al 50 per cento.

3. 77. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Lucidi, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: La vendita di beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato è soggetta alle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

3. 101. Melandri, Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Fri-

gato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né.

3. 85. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: in materia di beni culturali e ambientali.

3. 96. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 58. Giordano, Russo Spena.

Al comma 17, ultimo periodo, sopprimere le parole: , gli enti pubblici territoriali.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali e territoriali, che abbiano deliberato la vendita del proprio patrimonio immobiliare con le modalità di cui al presente decreto, possono acquisire con diritto di prelazione i beni immobiliari posti in vendita.

3. 95. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, ultimo periodo, sopprimere le parole: , gli enti pubblici territoriali.

3. 94. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: enti pubblici territoriali aggiungere le seguenti: che non rispettino i criteri di

cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

3. 72. Nicola Rossi.

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: soggetti pubblici aggiungere le seguenti: , eccezion fatta per regioni, province e comuni.

3. 33. Pistone, Lucidi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: non possono in alcun caso con la seguente: possono.

3. 61. Coluccini, Lucidi, Pistone, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 251
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3. 251, sopprimere le parole: ad uso non residenziale.

0. 3. 251. 1. Pinza, Benvenuto, Boccia.

Al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acqui-

stare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi.

3. 251. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
3.200 DEL GOVERNO

All'emendamento 3.200, primo periodo, sostituire le parole: definitivamente offerte in opzione con le seguenti: per i quali sia stata formalmente acquisita la disponibilità all'acquisto da parte dei conduttori.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: indicate nell'offerta con le seguenti: stabilite dagli enti ai sensi della normativa vigente alla data di inoltro della lettera di offerta.

0. 3. 200. 1. Cusumano, Potenza.

All'emendamento 3.200, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 60 per cento.

0. 3. 200. 2. Cusumano, Potenza.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo raccomandata AR, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del